

que altra spesa a pro dell'equipaggio medesimo.

460. I documenti giustificativi della somma da prelevarsi dal prezzo di vendita del bastimento come al precedente art. 456 saranno in tempo utile comunicati all'autorità giudiziaria competente.

Caso che il montare delle spese fatte per l'equipaggio non abbia potuto essere soddisfatto in tutto o in parte nella giudiziaria distribuzione del prezzo di vendita, il regio ufficiale consolare si rivolgerà al Ministero della marina, trasmettendogli i documenti comprovanti le dette spese, affinchè si possa a senso del combinato disposto degli articoli 56 e 75 del Codice per la marina mercantile, richiederne il rimborso al proprietario o all'armatore del bastimento.

CAPO XII.

Dei bastimenti da diporto, cui è fatto obbligo delle carte di bordo.

461. I bastimenti da diporto a vela od a vapore che imprendono viaggi, pei quali ai bastimenti mercantili nazionali è fatto obbligo delle carte di bordo, devono provvedersi dell'atto di nazionalità e del ruolo di equipaggio, secon-

do i particolari modelli espressamente stabiliti.

462. (*Abrogato per effetto dell'art. 2 della L. 11 aprile 1866, n. 3871.*)

463. Il Ministero della marina potrà concedere in casi speciali ai bastimenti da diporto l'autorizzazione d'inalberare la bandiera nazionale conforme al modello stabilito per le regie navi da guerra.

I detti bastimenti porteranno per distintivo un gagliardetto della forma e colore che saranno determinati con disposizione ministeriale.

464. Ai bastimenti da diporto, che imprendono la navigazione sono comuni tutte le regole e le discipline relative ai bastimenti mercantili nazionali, salve le eccezioni contenute negli articoli precedenti.

465. Quanto alle barche e navicelli da diporto, che si armano con licenza, si osserveranno le disposizioni contenute nella sezione III capo VI del titolo III.

CAPO XIII.

Delle convenzioni d'arruolamento.

466. Gli atti di convenzione d'arruolamento fatti in presenza dell'autorità marittima o consolare devono essere compilati così chiaramente da togliere